

COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 332 DEL 03/07/2013

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 1 ANNO, EVENTUALMENTE RINNOVABILE, DI DUE ISTRUTTORI TECNICI CAT. C1 E NOMINA PRIMI DUE CLASSIFICATI

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

- PREMESSO che con determinazione del funzionario responsabile n. 204 del 15/4/2013 e' stato indetta prova pubblica selettiva per esami per l'assunzione a tempo determinato per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, di due istruttori tecnici cat. C1;
- CHE con determinazione del funzionario responsabile n. 257 del 23/5/2013 si e' provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice della prova selettiva di cui trattasi;
- CHE in data 27 e 30 maggio e 3 giugno 2013 si sono svolte le prove selettive per la copertura del posto di cui trattasi;
- VISTI i verbali relativi allo svolgimento della prova selettiva di cui trattasi, riconsegnati dalla commissione esaminatrice da cui risultano idonei n. 3 candidati;
- RISCONTRATO che la commissione esaminatrice ha proceduto con precisione ed obiettivita' all'assolvimento del proprio compito, per cui si ravvisa la necessita' di approvare integralmente i relativi verbali;
- DATO ATTO che in base ai suddetti verbali risultano idonei alla nomina:
- a) la Sig.ra Carlini Federica, nata a Genova il 22/1/1972 e residente a Milano in Via Malaga, 6
 CF CRLFRC72A62D969T, quale prima classificata nella graduatoria degli idonei;
- b) il Sig. Lodi Fabrizio, nato a Milano il 13/12/1986 e residente a Muggio' in Via Cadorna n. 3
 CF LDOFRZ86T13F205W, quale secondo classificato nella graduatoria degli ionei,

che saranno assunti con decorrenza 15/7/2013 e provvederanno alla sottoscrizione del contratto individuale (il cui schema si allega alla presente determinazione), sottoscritto dal dipendente e, per l'amministrazione comunale, dal segretario generale, Dr. Umberto Sodano, ai sensi del vigente Regolamento degli uffici e servizi del Comune di vedano al Lambro e come previsto dall'art. 14 del CCNL pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 211 del 9/9/1995;

- * RITENUTO, conseguentemente di provvedere all'assunzione della Sig.ra Carlini Federica e del Sig. Lodi Fabrizio quali istruttori tecnici categoria C1 a tempo determinato per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, presso il Comune di Vedano al Lambro, con decorrenza 15/7/2013 per n. 36 ore settimanali;
- * DATO ATTO che il Comune di Vedano al Lambro non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- * VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- * VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni citate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente recepite, gli allegati verbali della commissione esaminatrice della prova pubblica selettiva per esami per l'assunzione a tempo determinato per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, di due istruttori tecnici – cat. C1;

DI PRENDERE atto che, in base ai verbali suddetti risultano avere diritto all'assunzione:

- a) la Sig.ra Carlini Federica, nata a Genova il 22/1/1972 e residente a Milano in Via Malaga, 6
 CF CRLFRC72A62D969T, quale prima classificata nella graduatoria degli idonei;
- b) il Sig. Lodi Fabrizio, nato a Milano il 13/12/1986 e residente a Muggio' in Via Cadorna n. 3
 CF LDOFRZ86T13F205W, quale secondo classificato nella graduatoria degli ionei,

DI PROVVEDERE all'assunzione della Sig.ra Carlini Federica e del Sig. Lodi Fabrizio con decorrenza 15/7/2013 per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile e per n. 36 ore settimanali:

DI APPROVARE lo schema di contratto individuale che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

DI ATTRIBUIRE ai predetti dipendenti il seguente trattamento economico annuo:

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1

- stipendio iniziale annuo comprensivo IIS	€	19.454,16
- indennita' annua di comparto	€	549,60
- indennita' vacanza contrattuale	€	145.92

oltre alla 13 mensilita', agli aumenti contrattuali ed all'assegno per il nucleo famigliare, se ed in quanto dovuto;

DI IMPUTARE la spesa come segue:

a) all'intervento 1.01.06.01 (cap. 440/1) "tecnico retribuzioni", all'intervento 1.01.06.01 (cap. 440/5) "Contributi Ente", all'intervento 1.01.06.07 (cap. 511/00) "imposta IRAP" del bilancio del corrente esercizio finanziario e successivo, che presentano la necessaria disponibilita' di fondi.

Vedano al Lambro,

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI (Renata Pozzi)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto.

Vedano al Lambro,

IL RESPONSABILE FINANZIARIO (Rag. Elisabetta Santaniello)

ALLEGATO DETERMINAZIONE N.332 DEL 3/7/2013

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO Provincia di Monza e Brianza

SERVIZIO AFFARI GENERALI UFFICIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ASSUNZIONE PER IL PERIODO DI UN ANNO.

L'anno duemilatredici, addì del mese di, presso la Residenza comunale di Vedano al Lambro, con la presente scrittura, avente per le parti forza di legge;
TRA
il Comune di Vedano al Lambro, con sede in Largo Repubblica, 3 - codice fiscale n. 03131650158, rappresentato dal Segretario Generale, Dr. Umbertoo Sodano, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Comune di Vedano al Lambro, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del predetto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, in relazione al disposto dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti Enti locali, sottoscritto in data 6/7/1995.
${f E}$
1) che nel testo del presente contratto:
 il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è riportato come "contratto collettivo nazionale di lavoro"; il Comune di Vedano al Lambro è riportato con la sola espressione "Comune"; il Sig è riportato con l'espressione "prestatore di lavoro";
2) che, con determinazione del funzionario responsabile n del 3, a seguito selezione pubblica per esami, veniva disposta l'assunzione a tempo determinato per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, con decorrenza, del sig quale istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1;
3) che, ai sensi dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, occorre provvedere alla stipula del contratto di assunzione.

SI CONVIENE

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Con il presente contratto il Comune di Vedano al Lambro assume il sig che accetta, a tempo determinato per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile con decorrenza, per complessive n. 36 ore settimanali, articolato su sei giorni alla settimana, nel rispetto delle normative vigenti secondo le disposizioni del responsabile della struttura organizzativa.
2) Le ferie spettanti, svolgendosi l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, sono le seguenti:
 per i primi tre anni il prestatore di lavoro avrea' diritto a 30 giorni annui di congedo per ferie, oltre a 4 giorni di festivita' soppresse. dopo il terzo anno il prestatore di lavoro avra' diritto a 32 giorni annui di congedo per ferie, oltre a 4 giorni di festivita' soppresse. Verra' tenuto conto dei periodi prestati presso la stessa od altra pubblica amministrazione.
I suddetti periodi di ferie sono normati secondo quanto previsti dai vigenti CCNL. Per assunzioni durante il corso d'anno i suddetti periodi saranno attribuiti in proporzione.
3) DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Il rapporto a tempo determinato ha inizio il giorno e si conclude il giorno, salvo eventuale rinnovo per un periodo non superiore al precedente rapporto
4) DURATA DELLA PROVA: DURATA DELLA PROVA: dal al al ini del compimento del suddetto periodo di prova, si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 165/2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi e comunque per un periodo non superiore alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del vigente CCNL. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti sopra. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
5) nel caso di assenza per malattia, il dipendente è tenuto a dare tempestivo avviso all'ufficio di

appartenenza, salvo comprovato impedimento e a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo; il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne

tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento economico ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 21, comma 7, del CCNL 6.7.1995, in misura proporzionale rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art. 21 del C.C.N.L. 6.7.1995;

6) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del prestatore di lavoro lo stesso dovra' rispettare i termini di preavviso previsti dall'art. 7 – comma 7 - del vigente CCNL (code contrattuali).

7) QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE:

Al prestatore di lavoro sono attribuiti:

- * la qualifica di inquadramento professionale: istruttore amministrativo;
- * livelli retributivo: categoria C posizione economica C1;

* stipendio base annuo € 19.454,16 * indennita' annua di comparto € 549,60 * indennita' vacanza contrattuale € 145,92

oltre alla 13[^] mensilità, ed all'assegno per il nucleo familiare, se dovuto.

Il pagamento degli emolumenti avverrà il giorno 27 di ogni mese. Qualora il detto giorno sia festivo il pagamento avverrà il primo giorno feriale antecedente.

8) MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA DI ASSUNZIONE:

Il prestatore di lavoro dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito, meglio specificate nelle declaratorie di cui all'allegato "A" del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto regioni/autonomie locali pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24.4.1999.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 2 – del CCNL 3/3/1999 al lavoratore possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti e compatibili con il profilo definito nel presente contratto. Possono essere richieste mansioni "equivalenti" benche proprie di altri profili.

9) SEDE DI DESTINAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA:

La sede di destinazione della attività lavorativa è presso gli uffici posti nel Municipio – Largo V. Vela, 1 e, all'occorrenza, presso le altre sedi decentrate e sul territorio comunale.

10) REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore e la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Nel caso in cui intervenissero impugnative avverso le procedure di assunzione presentate entro i termini di legge e, in caso di annullamento della procedura di reclutamento, il rapporto di lavoro si deve intendere risolto senza obblighi di preavviso.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del prestatore di lavoro la stessa dovrà rispettare i seguenti termini di preavviso:

- * un mese per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- * un mese e mezzo per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- * due mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

11) NORME DI COMPORTAMENTO

Il prestatore di lavoro si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al momento vigente, del quale riceve copia.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro: collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

12) INCOMPATIBILITA'

Il prestatore di lavoro, dichiara sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalla vigente normativa in merito.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi della normativa vigente, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall'Ente di appartenenza.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norma di legge.

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il prestatore di lavoro dichiara di essere stato messo a conoscenza dell'informativa prevista dall'art.13 e dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003.

Il Comune garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei propri dati personali, derivanti dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30/6/2003.

14) DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel contratto

collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comporto regioni - autonomie locali vigente nel tempo.

Il presente contratto viene redatto in carta semplice.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESTATORE DI LAVORO

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE dottor Umberto Sodano

Sottoscrizione specifica del prestatore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.

Il prestatore di lavoro dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli 10 - 12 del presente contratto individuale: regolamento del rapporto di lavoro e risoluzione del contratto.

IL PRESTATORE DI LAVORO